

FIGC | LND | Divisione Calcio a 5 Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma Tel. 06.98876993 P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it calcio5.gare@lnd.it segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it







lavoro**piu**®











FERCAM

## Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 713

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
- Giustizia Sportiva

## 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 28.02.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## 4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

GARA DEL 01/02/2025: CALCIO PADOVA - REAL BUBI MERANO

Reclamo proposto da: Real Bubi Merano

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società REAL BUBI MERANO avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore Biancato Nicolo in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n.541 del 29/01/2025 relativo alla omologazione delle gare del turno precedente del campionato di Serie B . Il ricorso è fondato e va accolto.

Dagli accertamenti esperiti è risultato che il suddetto atleta nella precedente giornata di campionato di Serie B stagione 2024/2025 è stato squalificato per una giornata effettiva di gara per recidiva in ammonizione (V infrazione) come da C.U. n.541 pubblicato in data 29/01/2025.

Tale sanzione dunque avrebbe dovuto essere scontata nella gara in oggetto e pertanto lo stesso risulta avervi preso parte in posizione irregolare.

P.Q.M.

- a scioglimento della riserva di cui al C.U  $N^{\circ}$  572 del 05/02/2025 decide:
- a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: CALCIO PADOVA C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque (Avv. Massimiliano De Renzis)

## Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 28/02/2025.

IL SEGRETARIO Fabrizio Di Felice IL PRESIDENTE Stefano Castiglia